

Contratti di filiera e agevolazioni per la realizzazione dei Programmi

Con **Decreto 19 marzo 2024**, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei **contratti di filiera** e le relative **misure agevolative** per la realizzazione dei Programmi.

di **Pietro Mosella** - Giornalista pubblicista

Il **contratto di filiera** deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la

collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

Il decreto n. 131169 del 19 marzo 2024 del Masaf, quindi, interviene per disciplinare i **criteri**, le **modalità** e le procedure per l'attuazione dei suddetti contratti, nonché le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.

Gli **interventi** previsti dal summenzionato decreto sono diretti, nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato, a concedere:

1. aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'UE, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea;
2. aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'UE, esentati dall'obbligo di notifica.

Agevolazioni e contratto di filiera

Le misure agevolative in questione, sono concesse nella forma del **contributo in conto capitale** e/o del **finanziamento agevolato**. La concessione avviene con procedura valutativa, applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei Programmi/Progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti negli Avvisi (emanati dal Masaf in precedenza relativamente ai contratti di filiera ed ai distretti del cibo).

Possono essere ammessi alle agevolazioni, i contratti di filiera che prevedono Programmi con un ammontare delle spese ammissibili fino a 50 milioni di euro. Le **risorse finanziarie** disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto in esame, sono individuate:

1. a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, come riprogrammate del DL 19/2024, per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale;
2. ove applicabile, a valere sulle disponibilità del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE, per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato;
3. ove applicabile, a valere su ulteriori successive disponibilità del Ministero, delle Regioni e Province autonome.

Il **contratto di filiera**, oltre a favorire i processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, come sopra anticipato, si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della stessa, operanti in un ambito territoriale multiregionale.

L'**Accordo di filiera** individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni (incluso il Programma), i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.

All'Accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia **soggetti coinvolti indirettamente nel Programma** che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.

Il **Programma** dev'essere articolato in diverse tipologie d'interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale ed in termini di distribuzione del reddito.

Il Programma deve, altresì, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali ed unionali applicabili.

Soggetti beneficiari ed aiuti concedibili

Il decreto del Masaf in esame, all'art. 5 indica analiticamente i soggetti proponenti del contratto di filiera (suddivisi per il settore agroalimentare e per quello forestale e dell'arboricoltura da legno).

Sono specificati, inoltre, i **soggetti beneficiari** delle agevolazioni del contratto di filiera, ovvero le categorie d'impresa sia per il settore agroalimentare, sia per il settore forestale e dell'arboricoltura da legno. Detti soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi, oltre ai **requisiti** previsti nei relativi Avvisi:

1. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
3. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
4. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica;
5. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. d), del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
6. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, come risultante dall'omologo Registro delle imprese.

Il decreto del Masaf elenca, altresì, gli **interventi ammissibili** alle agevolazioni che comprendono le tipologie del settore agroalimentare e di quello forestale e dell'arboricoltura da legno.

L'art. 7 del decreto, invece, disciplina gli **aiuti concedibili** specificando, tra l'altro, che le spese ammissibili e le intensità massime d'aiuto, sono riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del decreto.

Nel caso del **finanziamento agevolato**, gli aiuti (erogabili in più rate) ed i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. L'importo dell'aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota d'interessi a tasso ordinario e la quota d'interessi a tasso agevolato.

Il tasso d'interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso d'interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.

Erogazione delle agevolazioni

L'erogazione del contributo in conto capitale ai soggetti beneficiari avviene successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento a favore dei Programmi presentati.

Per quanto attiene i **contratti di filiera**, le quote del contributo in conto capitale e/o (ove applicabile) del finanziamento, sono erogate per stato d'avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva

realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.

La prima quota, **fino al 40% del solo contributo** in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo d'anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare di durata adeguata.

Ai fini dell'erogazione delle quote del contributo in conto capitale e del finanziamento, il soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero ed al soggetto istruttore, la

documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste dai singoli Avvisi.

Il decreto del Masaf disciplina, infine, la **revoca dell'agevolazione** ed i relativi controlli.